

Comitato “EU Lawyers” (17/03/2021 dalle 10:00h alle 12:00h) a cui hanno partecipato l’Avv. **Aldo Bulgarelli** e l’Avv. **Carlo Forte**.

Ad apertura del comitato, la nuova Presidente Joanna Wisła-Płonka della delegazione polacca si presenta alla platea. In seguito, viene approvato il verbale della precedente riunione che si è tenuta il 15 settembre 2020.

Si passa al punto relativo alla Roadmap della Commissione europea rispetto al quale occorre fornire un feedback entro la fine del mese di marzo.

Si discute sull’opportunità o meno di fornire alla Commissione un riscontro. In ogni caso, il feedback dovrebbe sottolineare l’importanza della qualità nell’ambito delle *policies*. La Presidente suggerisce di inviare un breve commento per affermare che il CCBE non si oppone agli sforzi di deregolamentazione della Commissione, ma la qualità dei servizi dovrebbe essere garantita.

Sul punto in particolare prende la parola Albo Bulgarelli, esperto della delegazione italiana e Presidente del sottogruppo Quality. L’esperto italiano ritiene che non dovremmo dare l’impressione alla Commissione di non aver bisogno di regole per la qualità. Occorre invece far passare l’idea che è opportuno lasciare la qualità dei servizi legali sotto la supervisione dei Bars. Per tale motivo suggerisce di eliminare dal breve commento l’ultima frase “*exting regulation should be preserve*”.

Si apre una discussione relativa al fatto che occorre essere cauti nel riferirsi alla regolamentazione della qualità in quanto questa non è presente in tutti gli SM.

Interviene il collega finlandese ritenendo che si potrebbe fare riferimento alle regole deontologiche, ma occorre anche considerare che in alcuni paesi come la Finlandia vi sono altre professioni legali, non necessariamente esercitate sotto il titolo di Avvocato. Si ritiene opportuno a tal proposito riferirsi alla definizione della Direttiva rispetto alla quale non vi è possibilità di interpretazione. Piuttosto potrebbe esserci un problema legato alla traduzione. Si discute sulle differenze tra i vari SM relativamente alla definizione di Avvocato: ci si riferisce al titolo professionale di avvocato come professione regolamentata.

La delegazione austriaca interviene nella discussione ritenendo invece che non occorre dare commenti. In ogni caso accolgono la soluzione di compromesso suggerita dall’esperto italiano che dovrà passare al vaglio della Presidenza.

Anche la collega tedesca Heike Lörcher è d’accordo con la posizione austriaca e ritiene che non dobbiamo prendere posizione ora, ma al momento di una iniziativa della Commissione. Il Presidente ritiene tuttavia che non esprime una opinione ora potrebbe essere interpretato come se non avessimo considerazioni sul punto.

Il collega spagnolo afferma che occorrerebbe far riferimento allo stato di diritto. Invero, questo sembra un buon momento per parlare con la Commissione visto che la considerazione del ruolo degli avvocati negli ultimi anni è cambiata ed ora sono considerati parte dello Stato di diritto. Michael Jurgen sottolinea che, sulla qualità, tra gli Stati membri ci sono differenze significative, quindi dobbiamo evitare di innescare una reazione da parte della Commissione sulle nostre debolezze.

L'esperto italiano Aldo Bulgarelli propone allora una soluzione di compromesso. Si conviene che è opportuno fare ora una dichiarazione generica (general statement) e riservarsi la possibilità di un feedback più strutturato in futuro.

Le delegazioni convergono sul seguente testo:

“With the reserve of further substantial remarks when the Commission recommendation is ready, the CCBE notes the Commission's intention to update the reform recommendations for regulation of specific professions (including lawyers as regulated profession) in certain Member States. However, we stress that these updated recommendations should take into account the need to maintain the appropriate quality of legal services. This means that professional regulation ensures the protection of clients, the administration of justice and rule of law and guarantees access to a competent professional. For this reason, in all Member States, lawyers are subject to strict ethical rules and are liable to sanctions in the event of professional malpractice.”

Si vota e la maggioranza decide di approvare il testo dello Statement e di sottoporlo alla Presidenza.

Si passa a discutere il punto relativo alla possibilità di poter effettuare un *language test* sulla base dell'interpretazione dell'articolo 10 della Direttiva stabilimento.

Prende la parola Julen Fernández Conte per spiegare la posizione discussa internamente alla delegazione spagnola sul punto relativo al test di lingua incluso nella nota sull'interpretazione dell'articolo 10 della direttiva 98/5 della Guida. La nuova Direttiva sulle qualifiche professionali (articolo 53), fornisce espressamente alle autorità competenti la capacità di effettuare "controlli" linguistici. Sebbene la direttiva qualifiche e la direttiva sullo stabilimento degli avvocati siano strumenti separati, esiste una linea di connessione tra i due sistemi costituita dall'articolo 10 della direttiva stabilimento che permette agli avvocati iscritti nello SM ospitante di potersi stabilire. Vi potrebbe essere la possibilità per lo SM ospitante di effettuare un controllo per evitare situazioni di mancanza di una difesa appropriata o di reclamo da parte dei giudici. Vi sarebbe pertanto la possibilità di rigettare la richiesta di iscriversi sotto il titolo del Paese ospitante.

Luc Vanheeswijck prende la parola specificando che da un punto di vista disciplinare (pag 32 delle linee guida della direttiva qualifiche) se un avvocato può praticare senza la necessità di conoscere la lingua dello SM ospitante non si vede la necessità di far passare un test. Ha citato l'esempio di avvocati registrati in Belgio con il titolo dello Stato membro ospitante, che esercitano solo il diritto dell'UE, ad esempio il diritto della concorrenza. Non è necessario controllare il livello di olandese di questi avvocati perché lavorano principalmente in inglese. Inoltre, ci si aspetta che si astengano da casi se non parlano la lingua. Anche secondo Michael Pallauf non è necessario un test. Interviene sul punto anche l'esperto italiano, Carlo Forte osservando che non vi sono evidenze nella giurisprudenza che l'articolo 10 richiede che nella verifica dei tre anni sia compresa anche la verifica della lingua. L'articolo non si presta ad una interpretazione in tal senso. Non è nemmeno richiesto il test di lingua se si guarda al ragionamento della Corte nel caso Wilson. Sebbene

questo caso riguardi la pratica con il titolo di casa, il par. 76 riguarda gli avvocati che desiderano integrarsi nello Stato membro ospitante.

Luc Vanheeswijck propone un compromesso agendo su testo delle note attraverso l'eliminazione della frase seguente:

It should however be pointed out that, if no language test can be imposed on an applicant under the Professional Qualifications Directive, there is no reason to impose such a test on an applicant requesting application of Article 10 of the Establishment Directive after having practised for three years or more in the host State.

Si passa al punto relativo al certificate di pratica che dovrebbe essere rilasciato dalla Law Society of Ireland.

Luc Vanheeswijck è d'accordo con le spiegazioni proposte dalla delegazione irlandese su come utilizzare il modulo. Tuttavia, permangono delle problematiche. Non è chiaro se gli avvocati stabiliti a Bruxelles siano sottoposti alla doppia deontologia e alla formazione continua.

Si decide di proporre le seguenti domande alla delegazione irlandese che oggi non è presente in quanto si festeggia il giorno di San Patrizio.

- I. La Law Society of Ireland supervisiona ancora i Solicitors irlandesi che esercitano all'estero (doppia deontologia)?
- II. Questi avvocati devono seguire le regole irlandesi sulla formazione professionale continua?
- III. Quale Bar può rilasciare un certificato per questi avvocati che confermi che hanno il diritto di adire la Corte di giustizia europea?

In seguito, prende la parola Aldo Bulgarelli per fornire un aggiornamento sul lavoro del sottogruppo che hanno preparato un paper sulla qualità dei servizi degli avvocati. Il punto di partenza di tale lavoro è stata la reazione allo "studio Polacco" sulla qualità degli avvocati al quale la Commissione ha fatto riferimento e continua ad utilizzare.

Il paper verrà presentato durante la prossima riunione del Comitato Permanente del 26 marzo. L'obiettivo è chiedere alle delegazioni i loro commenti.

La qualità sarà il punto al centro delle discussioni dei prossimi anni. Il paper è importante per avere una base di partenza. A tale stadio il documento non contiene l'introduzione e la conclusione. Per il momento il sottogruppo ha preferito attendere il feedback delle delegazioni per aver il loro punto di vista relativamente alla qualità. Su questa base, si potrebbero redigere due versioni delle conclusioni. Anche la questione del titolo è aperta.

Michael Juergen ha aggiunto che è difficile concordare una definizione di qualità, perché ci sono sistemi diversi e non esiste una definizione a livello nazionale. Il documento è un punto di partenza neutrale e ora dobbiamo andare a livello nazionale per prendere posizione. Dovremmo aspettarci molte discussioni. Carlo Forte interviene complimentandosi con il

gruppo e suggerendo l'opportunità di avere delle indicazioni per facilitare la discussione interna alle delegazioni.

Infine si è aperto l'incontro con i membri dell' European Lawyers Foundation per discuterli di progetti europei. La presidente ha chiesto loro se nei recenti inviti a presentare proposte della Commissione ci sia qualcosa sulla libera circolazione degli avvocati.

Alonso Hernandez-Pinzo e Jonathan Goldsmith hanno indicato due possibilità. In primo luogo, l'uso dello strumento e- justice o la creazione di un nuovo sistema per migliorare la comunicazione tra gli ordini nazionali. E' stato spiegato che le informazioni tramite sistema IMI possono essere veicolate solo attraverso le autorità competenti. Alcuni Bar che a livello nazionale sono autorità competenti IMI utilizzano tale sistema ad esempio per il riconoscimento delle qualifiche. Non tutti i Bars tuttavia sono autorità competenti nell'ambito del sistema IMI

Si potrebbe pertanto sviluppare un nuovo sistema. Alonso ha spiegato come si potrebbe realizzare un progetto pilota con alcuni bar nazionali e un'azienda informatica.

La seconda possibilità sarebbe quella di richiedere sovvenzioni per la formazione sulle procedure di stabilimento degli avvocati.

Carlo Forte ha sottolineato il fatto che dobbiamo accettare che la comunicazione online fa parte della nostra vita in modo da poter stabilire la comunicazione tramite IMI o tramite un altro sistema.

Pierre-Dominique, a nome della Presidenza, ha affermato che dobbiamo considerare che il CCBE ha già progetti in corso e non può garantire che potremmo essere coinvolti in un altro progetto. Tuttavia, il comitato presentare idee e la presidenza potrebbe discutere.

Alcune delegazioni sono scettiche sulla partecipazione del CCBE a questa iniziativa che coinvolge molte responsabilità. Probabilmente la questione non sarà approfondita.

Britta aveva la sensazione che la sua delegazione sarebbe stata scettica. Per essere efficace, questo progetto richiederebbe il coinvolgimento di tutte le persone, di tutte le delegazioni. Forse potremmo chiedere che tutte le barre siano incluse nell'IMI? Juergen ha concordato con Britta, sottolineando che è più per gli avvocati e le delegazioni nazionali partecipare a tali obblighi. Non è compito del CCBE.

Prossimi passi: tenendo conto delle reazioni dei membri, Joanna ha detto che probabilmente non approfondiremo la questione.

Il prossimo meeting si terrà il 15 aprile alle 14h